



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 2241 del 02/08/2019

Classifica: 007.07.02

Anno 2019

(7067833)

| | |
|---------|---|
| Oggetto | ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DA PARTE DELL'AGENZIA VIAGGI I VIAGGI DI MISS PURPLE, PER UN PERIODO DI UN MESE, AI SENSI DELL'ART. 100 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2016, N. 86 E SS.MM EII., RECANTE "TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE" |
|---------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Ufficio Redattore | DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE |
| Riferimento PEG | 18C |
| Resp. del Proc. | DR.SSA LAURA MONTICINI |
| Dirigente/Titolare P.O. | MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE |

MONLAU00

Il Dirigente / Titolare P.O.

CONSIDERATI l'art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014; le disposizioni transitorie della Statuto della Città Metropolitana, approvano con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014, che all'art. 1 prevedono che “*la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli dalla Provincia di Firenze*”;

VISTA la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, recante “*Testo Unico del sistema turistico regionale*” ed in particolare l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui:

- “*1. Le agenzie di viaggi sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1 del D.Lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto;*”

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2241 del 02/08/2019

- 2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire adeguate garanzie bancarie ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 79/2011;
- Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di aver adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2”;

VISTA la Denuncia d'Inizio Attività del 18/06/2008, con la quale la Sig.a Viola Giannini, C.F. GNNVLI83C62D575Z, nella Sua qualità di Legale Rappresentante della Soc. Viola Giannini S.a.S. di Giannini Viola & C., C.F. 05850120485, con sede legale in Firenze, Via Bandini, 9r, comunica l'apertura di un'agenzia di viaggio con vendita diretta denominata I VIAGGI DI MISS PURPLE, ubicata negli stessi locali della sede legale;

VISTA la comunicazione di variazione del 15/11/2014, con la quale la Sig.a Viola Giannini, nella veste di cui sopra, comunica il trasferimento della sede operativa dell'agenzia I VIAGGI DI MISS PURPLE in Firenze, Piazza Giorgini, 26r

PRESO ATTO che la Sig.ra Viola Giannini, nella veste di cui sopra, non ha ottemperato a quanto previsto dal sopra citato art. 91 della citata L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

DATO ATTO CHE, conseguentemente, questo Ufficio ha provveduto con nota del 27/03/2018 ns. prot. n. 15264, inviata per raccomandata e ricevuta dalla Sig.a Viola Giannini in data 29/03/2018, ai sensi dell'art. 100 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86:

a diffidare, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suindicata nota inviata per raccomandata, a stipulare idonee polizze assicurative di responsabilità civile e per insolvenza/fallimento, avvertendo che, in caso di mancato riscontro alla diffida, l'Amministrazione avrebbe provveduto ad adottare, apposito provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi;

PRESO ATTO che il termine perentorio di dieci giorni, stabilito nella diffida, è scaduto senza che l'agenzia in oggetto, I VIAGGI DI MISS PURPLE, abbia provveduto a dare alcun riscontro alla predetta diffida;

RITENUTO quindi, in attuazione della predetta diffida, che si debba procedere ai sensi dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, secondo cui la Città metropolitana provvede a sospendere lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio, per un massimo di sei mesi, qualora non si sia ottemperato entro il termine stabilito dalla diffida stessa;

RICORDATO altresì che, qualora il termine del periodo di sospensione disposto con il presente provvedimento, sia decorso inutilmente e l'agenzia non abbia provveduto al ripristino delle coperture assicurative, verrà disposta la cessazione di organizzazione di viaggio da parte dell'agenzia I VIAGGI DI MISS PURPLE, come previsto dall'art. 100, comma 2 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

RITENUTO che nella fattispecie di cui trattasi, ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

VISTO l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19 luglio 2018 con il quale è stata aggiornata e approvata la macrostruttura dell'Ente;

VISTI i decreti del Sindaco Metropolitan n. 23 del 29 dicembre 2017, n. 2 del 31 gennaio 2018 e n. 11 del 19 luglio 2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali*”;

RAVVISATA, in base ai citati atti normativi e provvedimenti, la propria competenza

ORDINA

ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 3, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, **LA SOSPENSIONE dello svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi** dell'agenzia di viaggio denominata **I VIAGGI DI**

MISS PURPLE, con sede in Firenze, Via Piazza Giorgini, 26r e pertanto la sospensione degli effetti della Denuncia di Inizio Attività presentata alla Provincia di Firenze il 18/06/2008, per un periodo di **UN MESE**, con decorrenza **dal 5° giorno successivo alla data di notifica del presente atto**

DIFFIDA

AD OTTEMPERARE AL DISPOSTO dell'art. 94 comma 4 e dell'art. 91 commi 1 e 2 della L.R. T. 20 dicembre 2016, n. 86, avvertendo che in caso di mancato ripristino delle garanzie assicurative entro il termine massimo di **UN MESE**, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, la Città Metropolitana provvederà ad adottare apposito provvedimento di chiusura della attività dell'agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 100, comma 2 lett.a), della medesima legge regionale;

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza:

- sia notificata tramite messo notificatore alla residenza della Sig.a Viola Giannini:
Borgo San Lorenzo (FI), Via Don Luigi Sturzo, 21
- venga portata a conoscenza del SUAP del Comune di Firenze;
- sia notificata al Comando della Polizia della Città Metropolitana per quanto di competenza;
- sia inoltrata alla Segreteria Generale dell'Ente per la relativa pubblicazione e raccolta;

COMUNICA infine

- ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, il Responsabile del procedimento è la sottoscritta D.ssa Laura Monticini e che per ogni chiarimento, comunicazione, nonché per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi all'Ufficio Agenzie di Viaggio, Via Mercadante, 42 – Firenze tel. 055/2760558-564-555;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in sede giurisdizionale, innanzi al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, in sede amministrativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni. I termini decorrono dalla data di notificazione della presente ordinanza o dall'avvenuta, piena conoscenza.

Firenze **02/08/2019**

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”